

Brevi note a margine  
dell'introduzione dei rimedi  
risarcitori in favore dei detenuti e  
degli internati

di Sergio Romice  
Dirigente dell'Amministrazione penitenziaria



# Brevi note a margine dell'introduzione dei rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati\*

**di Sergio Romice**

Dirigente dell'Amministrazione penitenziaria

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza *Torreggiani*<sup>1</sup>, tra l'altro, si è soffermata sulla necessità che lo Stato Italiano organizzi *“il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata”*; sulla necessità che ai detenuti e agli internati sia offerta in una condizione di sovraffollamento, *“una riparazione appropriata su scala nazionale”*; sulla necessità che lo Stato consenta a *“chiunque abbia subito una detenzione lesiva della propria dignità di ottenere una riparazione per la violazione subita”* riparazione che deve essere, secondo la Corte, *“diretta e appropriata e non semplicemente indiretta”* e consistere *“non solo o non esclusivamente in rimedi risarcitori”* ma anche in *“rimedi preventivi”*; la Corte è perentoria, in particolare, nell'affermare, nella sentenza *Torreggiani*, che *“le Autorità Nazionali devono creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia”*.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Sulla sentenza *Torreggiani*, tra gli altri autorevoli commenti, si rimanda a A. TAMIETTI - M. FIORI - F. DE SANTIS DI NICOLA - D. RANALLI - V. LEDRI, *note a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Torreggiani e altri*, in *Rassegna penitenziaria e criminologia*, gennaio-aprile 2013, 49 e segg.; M. ALFIERI, *Sovraffollamento carcerario e ultimatum di Strasburgo: l'Italia chiamata all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, ibidem, 84 e segg.; M. MAFFEI, *Gli interventi della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di sovraffollamento penitenziario: rimedi per un'esecuzione conforme al dettato costituzionale*, ibidem, 119 e segg.; L. CESARIS, *Prassi giudiziarie e sovraffollamento* ibidem, 157 e segg.; G. DELLA MORTE, *la situazione carceraria viola strutturalmente gli standard sui diritti umani (a margine della sentenza Torreggiani c. Italia)* in *Dir.Um. e dir.intern.*, 2013, n.1, 147 e segg.; C. L. VOLINO, *la protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto. Considerazioni sistematiche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sez.II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia* in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); per una approfondita analisi del problema del sovraffollamento delle carceri italiane, si cita lo scritto di M. DI STEFANO - C. DI MEO - R. CALBRESE, F. D'IMPERIO - C. FOSSATI - S. F. GIOVANNANGELI - C. GALLO - L. ISONE - V. GIURA - V. BERBALDO, *L'emergenza del sistema carcerario italiano*, in *Arch. Pen.*, 2013, n.2, pag.1 e segg..

Con l'art.1 del Decreto Legge n.92/2014 (definitivamente approvato dal Parlamento<sup>2</sup>) è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario (L.n.354/1975) l'art.35 ter, in base al quale lo Stato Italiano ha dichiaratamente ottemperato alle indicazioni sopra riportate della sentenza Torreggiani.

Secondo il disposto dell'art.35 ter della Legge n.354/1975 *“quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio”*.

La norma poi, occupandosi dei detenuti in attesa di giudizio, prosegue affermando che *“coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.»*

L'introduzione di un rimedio risarcitorio a favore dei detenuti e degli internati, ha suscitato, fin da subito e sta tuttora suscitando, forti polemiche di carattere soprattutto politico<sup>3</sup>; ma è anche dal punto di vista tecnico-giuridico che il rimedio suscita più di qualche perplessità.

---

<sup>2</sup> Il Decreto Legge n. 92/2014 è stato convertito con modificazioni nella Legge n.117/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20/8/2014 n. 192.

<sup>3</sup> Sono numerose le prese di posizione di politici e di giornalisti; si citano tra gli altri gli interventi di D. ALIPRANDI, *il risarcimento ai detenuti? Per la lega “è la paghetta ai criminali”*, Il Garantista, 24 luglio 2014; E. NOVI, *Torture a premio, la Camera approva*, il Garantista, 25 luglio 2014; P. MACIOCCHI, *Risarcita l'umanità, otto euro per ogni giorno di reclusione degradante*, Il Sole 24 ore, 25 luglio 2014; M. CECCO, *Il decreto carceri solleva l'indignazione di penalisti e politici*, Secolo Trentino, 25 luglio 2014; V. NARDO, *Scelta al ribasso con beffa... una mancia e ti passa la tortura*, Il Garantista, 26 luglio 2014; D. A. DE ROSSI, *Risarcimenti ai detenuti?*

Intanto, il rimedio dovrebbe aver introdotto una nuova ipotesi tipica di responsabilità dello Stato. Essa dovrebbe aggiungersi alle ipotesi già note della responsabilità dello Stato per omessa attuazione delle direttive comunitarie<sup>4</sup> e di responsabilità dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria (L.n. 117/1988; L.n. 89/2001)<sup>5</sup>.

Non è del tutto chiaro, invece, il fatto illecito che dovrebbe dar luogo alla nuova responsabilità dello Stato.

Secondo la formula del Decreto Legge, i giudici italiani competenti, infatti, su istanza di parte, sono chiamati ad accertare e ad affermare la responsabilità dello Stato e a riconoscere il relativo risarcimento “*quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*”.

Nessun cenno vi è ai potenziali profili di colpa o di dolo dell'illecito (dello Stato); il Decreto Legge si sofferma esclusivamente sui profili del danno o del pregiudizio dichiarandone la immediata risarcibilità, nei termini e alle condizioni ivi previste.

Dovrebbe allora trattarsi di un fatto illecito che dà luogo ad una responsabilità oggettiva dello Stato<sup>6</sup> e non sembra che lo Stato laddove condannato a risarcire il danno, possa rivalersi su

---

È solo un nuovo piano carceri costoso e inefficiente, l'Opinione, 29 luglio; S. MARIETTI, *In Senato il risarcimento obbligatorio del trattamento inumano nelle carceri*, Il Fatto Quotidiano, 29 luglio 2014.

<sup>4</sup> F. FERRARO, *La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario* MILANO, 2008; T. TORRESI, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario*, in N. LIPARI (a cura di), *Trattato del diritto privato europeo IV*, PADOVA, 2003, 644; C. M. BIANCA, *Diritto Civile, V, la responsabilità*, MILANO, 2012, 637.

<sup>5</sup> G. P. CIRILLO – F. SORRENTINO, *La responsabilità del giudice*, NAPOLI, 1989; F. PINTUS, *La responsabilità del giudice*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, 1988, 1471; BIANCA *op.cit.*, 644.

<sup>6</sup> I profili del dolo e della colpa appaiono necessari nella responsabilità civile della p.a. per lesione di interessi legittimi derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa; invero, in tema di fatto illecito provvedimento la giurisprudenza individua la colpa nella grave violazione di legge; più precisamente, una volta accertata l'illegittimità dell'azione della p.a., è a quest'ultima che spetta di provare l'assenza di colpa, attraverso la deduzione di circostanze integranti gli estremi del c.d. errore scusabile, ovvero l'inesigibilità di una condotta alternativa lecita (cfr. Cons di Stato Sez.IV, 10 gennaio 2012 n. 482; id, sez. V, 6 dicembre 2010, n. 8549; id., 18 novembre 2010, n. 8091; id. sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2384; id., sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 14; id., sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242); sul punto, tra i numerosi contributi, si richiamano quelli di M. FRANZONI, *I danni da lesione di diritti e interessi*, in *Tutela dei diritti e “sistema” ordinamentale*, Atti del 6° convegno nazionale SISD, NAPOLI, 2012, 151; e di C. VOLPE, *la tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo: in particolare l'influenza del diritto europeo*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); avverte VOLPE *op.cit.*, che “specialità nella specialità della responsabilità della pubblica amministrazione per danni arrecati dall'illegittimo esercizio del potere, si verifica nel campo degli appalti pubblici dove, in caso di violazione della normativa relativa, la colpa dell'amministrazione si presume in modo assoluto” configurandosi, così, un'ipotesi di responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione; tale regola varrebbe “per tutti gli appalti, anche quelli al di sotto delle soglie stabilite dalle direttive europee. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 8 novembre 2012,



qualcuno, in termini economici e patrimoniali; mentre, a tal proposito, non è da sottovalutare che una situazione di pregiudizio, come quella sanzionata dal legislatore, è suscettibile di configurare anche ipotesi correlate di responsabilità erariale per danno allo Stato.

Il fatto illecito sanzionato dal Decreto Legge, inoltre, dovrebbe avere carattere permanente, poiché la norma che lo contempla, fa riferimento ad un periodo temporale minimo, senza il decorso del quale non sembra potersi configurare alcuna responsabilità dello Stato; prima di quindici giorni, non dovrebbe potersi consumare il fatto illecito e non dovrebbe potersi far luogo al risarcimento; trascorsi quindici giorni, ricorrendo le ulteriori condizioni previste dal decreto legge, il risarcimento è ammesso anche per periodi (residuali) inferiori a 15 giorni.

Il pregiudizio di cui all'art. 69 comma 6 lettera b della legge n.354/1975 che dovrebbe dare diritto al risarcimento, inoltre, è quello che, consiste *“in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”* ripetute (rectius subite) per almeno 15 giorni.

La norma nel configurare il pregiudizio rilevante come quello che consiste *“nelle condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”* non contiene alcun espresso riferimento alla situazione di sovraffollamento delle carceri.

È soltanto l'interpretazione che può riferire tali condizioni come correlate al sovraffollamento carcerario; in tal senso, dovrebbero essere determinanti i lavori preparatori e i lavori delle Commissioni parlamentari che, nell'esaminare il Testo del Decreto Legge, fanno riferimento alla situazione di sovraffollamento delle carceri italiane e alla sentenza Torreggiani della C.E.D.U..

È bene precisare, però, che la lettera della legge autorizza a ritenere il pregiudizio rilevante come quello collegato in generale alla violazione dell'art.3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che il riferimento del pregiudizio al sovraffollamento, è frutto solo di una interpretazione.

Il fatto illecito così come configurato dal legislatore appare, ancora, privo di contenuto predeterminato.

---

*n. 5686), infatti, ritiene che la regola comunitaria dell'irrelevanza della colpa in materia di appalti pubblici non possa essere circoscritta ai soli appalti comunitari, ma debba estendersi, in quanto principio generale di diritto comunitario in materia di effettività della tutela, a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, non fosse altro per il richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel codice degli appalti”. In tal senso si era pronunciata la Corte di Giustizia, Sez. III, 30 settembre 2010, in causa C-314/09..*

Il legislatore dopo aver rinunciato a indicare espressamente la causa del pregiudizio, omettendo, come sopra evidenziato, ogni riferimento al sovraffollamento, per la definizione precisa del pregiudizio usa la tecnica del rinvio; la norma afferma che il pregiudizio deve consistere nelle condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, *“come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo”*.

Se non ci inganniamo dovrebbe trattarsi, quindi, di un fatto illecito configurato per *relationem*.

Il compito del giudice italiano competente parrebbe allora surrogato e limitato ad affermare la responsabilità dello Stato quando venga portato alla sua attenzione, un caso che costituisce violazione dell'art. 3 secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte.

Sembrerebbe sia stato così introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento, il principio per cui un giudice è vincolato o condizionato da un precedente giudiziario.

Pur tuttavia, la legge fa riferimento all'interpretazione e non al precedente.

A parte l'assurdità di far dipendere un fatto illecito e un rimedio risarcitorio da una mera interpretazione, per quanto autorevolissima, della C.E.D.U., il quadro, poi, si complica perchè le violazioni dell'art. 3, finora accertate dalla C.E.D.U. e ricondotte al sovraffollamento delle carceri, non delineano un panorama chiaro delle possibili violazioni dell'art.3 che, ora, nel diritto italiano, possono ora dar luogo al rimedio risarcitorio.

Quanto alle situazioni di violazione dell'art.3 della Convenzione legate al sovraffollamento delle carceri, è la stessa sentenza Torreggiani a delineare l'orientamento interpretativo della Corte sul punto; secondo la Corte *“quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3 (si veda, in questo senso, Karalevičius c. Lituania, n. 53254/99, 7 aprile 2005). Quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m<sup>2</sup>, si tratta di casi emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a 3 m<sup>2</sup> (Kantjrev c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andrei Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, § 43, 16 luglio 2009). Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell'articolo 3, la Corte ha notato che, nell'esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze*

sanitarie di base (si vedano anche gli elementi risultanti dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citate nel paragrafo 32 supra). Così, persino in cause in cui ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m<sup>2</sup>, la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (*Moisseiev c. Russia*, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche *Vlassov c. Russia*, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; *Babouchkine c. Russia*, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007); da un accesso limitato alla passeggiata all'aria aperta (*István Gábor Kovács c. Ungheria*, n. 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012) o da una mancanza totale d'intimità nelle celle (si vedano, *mutatis mutandis*, *Belevitskiy c. Russia*, n. 72967/01, §§ 73-79, 1° marzo 2007; *Khudoyorov c. Russia*, n. 6847/02, §§ 106-107, CEDU 2005-X (estratti); e *Novoselov c. Russia*, n. 66460/01, §§ 32 e 40-43, 2 giugno 2005)".

Secondo l'orientamento interpretativo della Corte, sembra che ai fini dell'accertamento delle violazioni dell'art.3 si debba distinguere tra casi di sovraffollamento grave e casi di sovraffollamento meno gravi o tali da non sollevare da soli un problema sotto il profilo dell'art.3 della convenzione. In entrambi i casi di sovraffollamento, secondo la C.E.D.U., sarebbero determinanti le misure dello spazio detentivo concesso al detenuto; nel primo caso (sovraffollamento grave), basterebbe accertare uno spazio inferiore a 3 metri quadri per accertare la violazione dell'art.3, nel secondo caso (sovraffollamento meno grave), e, in particolare, anche laddove la misura dello spazio vari tra i tre metri quadri e i quattro metri quadri, la misura dello spazio non sarebbe da sola sufficiente a determinare un caso di violazione dell'art. 3; occorrerebbe accertare se a tali (ridottissime) misure si accompagnino, altresì, particolari e deleterie condizioni detentive relative alla possibilità o meno di utilizzare servizi igienici in modo riservato (mancanza d'intimità nelle celle), all'areazione disponibile, all'accesso alla luce e all'aria naturali, alla quantità del riscaldamento e al rispetto delle esigenze sanitarie di base; solo con il concorso di ulteriori e deleterie condizioni di vita detentiva legate agli aspetti appena citati, secondo la C.E.D.U., potrebbe configurarsi una situazione di violazione dell'art.3 della Convenzione.

Come si vede, l'accertamento della violazione dell'art. 3, nella giurisprudenza della Corte, viene a dipendere da ulteriori valutazioni, possibili caso per caso e il giudice italiano parrebbe poter valutare, ma solo entro i limiti segnati dalla stessa Corte Europea, la ricorrenza di una violazione dell'art.3 della Convenzione.

Sembra, allora, che il giudice italiano, in tali casi, si possa surrogare o abbia la possibilità, concessagli dalla legge, di surrogarsi alla Corte Europea nella valutazione della ricorrenza della violazione dell'art. 3 e nell'affermazione della responsabilità dello Stato.



Ed è singolare come il legislatore italiano abbia, anche qui per la prima volta, a quanto pare, sancito che una responsabilità (dello Stato), venga a dipendere dalla “tipizzazione giurisprudenziale” o dalle applicazioni pratiche dell’Alta Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Noi sappiamo che la responsabilità civile è governata dal principio dell’atipicità.

Sappiamo anche che le forme di responsabilità civile, nell’ordinamento italiano, attraverso la clausola dell’ingiustizia, vengono a dipendere dall’interpretazione giurisprudenziale; parte della dottrina<sup>7</sup>, sul tema, ha dovuto prendere atto che è impossibile predeterminare le forme o le ipotesi di responsabilità civile e si è arresa alla tipizzazione giurisprudenziale dell’illecito civile.

Ora è il legislatore che pare arrendersi alla possibilità di predeterminare le condizioni della responsabilità dello Stato per la lesione dei diritti dei detenuti, delegando l’intera materia della responsabilità, all’opera del giudice.

Una resa che è emblematica della forza attuale del potere giudiziario, sul potere politico a livello nazionale ed europeo.

Ma tutto ciò potrebbe aver una minima giustificazione se la nuova responsabilità dello Stato fosse effettivamente inquadrabile tra le responsabilità civili.

Dubbi in proposito residuano quando si pone mente al tipo di rimedio introdotto: *“il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”*. *“Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio”*.

Lo sconto di pena, quale rimedio risarcitorio tipico dovrebbe circoscrivere questa forma di responsabilità nell’area penale e mostrarne i caratteri tutti propri sui generis, nell’ambito delle responsabilità pubbliche.

Ciò detto, qualche considerazione andrebbe rivolta alla supposta possibilità di estendere il rimedio oltre i casi collegati al sovraffollamento carcerario.

Sul punto si può solo ricordare che, mentre sono state poche le occasioni in cui la Corte Europea ha potuto pronunciarsi in favore di detenuti e internati sulla violazione dell’art.3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in tali

---

<sup>7</sup> C. M. BIANCA, *op. ult. cit.* MILANO, 2012, 587.

(poche, grazie a Dio) occasioni, la Corte Europea si è dovuta pronunciare in mancanza di una definizione normativa<sup>8</sup> precisa di tortura e di pene o trattamenti umani e degradanti.

È però possibile, sulla scorta di dottrina specialistica<sup>9</sup> e della stessa giurisprudenza della C.E.D.U., sintetizzare ciò che la Corte ritiene configurare tortura, trattamento inumano e trattamento degradante.

La Corte ha sviluppato una sua particolare giurisprudenza per ciascuno di questi tre momenti<sup>10</sup>.

I tre momenti sono visti in un'ottica di gravità decrescente, dalla gravità maggiore della tortura a quella minore del trattamento degradante attraverso quella intermedia del trattamento inumano.

La gravità non può essere stabilita a priori in modo definitivo o fisso, ma va valutata singolarmente caso per caso in relazione alle conseguenze fisiche e psichiche sul detenuto nonché in rapporto alla lunghezza del trattamento carcerario, all'età, alla salute, al sesso. Per ricadere sotto l'effetto dell'articolo 3, un cattivo trattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa per natura; essa dipende da ulteriori concomitanti fattori, soprattutto dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali, nonché, talvolta, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 3 si limita a proibire la tortura in questi termini: *“nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*; il Protocollo di Istanbul, ossia, il Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele disumano o degradante, sottoposto all'Alto Commissario per i diritti Umani delle Nazioni Unite il 9 agosto 1999, nel definire la tortura si richiama alle parole della Convenzione contro la Tortura delle Nazioni Unite 1984: *“tortura indica qualunque atto che per mezzo di gravi dolori o sofferenze, o fisiche o mentali, sia intenzionalmente inflitto ad una persona per scopi quali ottenere da questa o da terzi informazioni o una confessione, punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o si sospetta che abbia commesso, o intimidire o costringere essa o una terza persona, per una ragione qualsiasi basata su una discriminazione di qualunque tipo, quando tale dolore o sofferenza è inflitta da o su istigazione di o con il consenso o il tacito consenso di un pubblico ufficiale o di altra persona che agisce nell'ambito delle sue funzioni ufficiali. Non indica il dolore o la sofferenza derivante solo da sanzioni legittime insite in esse o ad esse conseguente”*.

<sup>9</sup> C. DE FILIPPI – D. BOSI, *Il sistema europeo di tutela del detenuto*, MILANO 2001,21 e segg.; P. PUSTORINO, *Commento all'art.3 C.E.D.U.*, in Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSSKY, PADOVA 2012; V. IACOPINO, *“treatment of survivors of political torture: commentary”* *The journal of Ambulatory Care Management* 21 (2) 1998, 5-13; M. MONTAGNA, *Art. 3 C.E.D.U. e sovraffollamento carcerario. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed il caso Italia*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).

<sup>10</sup> C. DE FILIPPI – D. BOSI, *op. cit.*,21.

<sup>11</sup> In questi termini v. C.E.D.U., sentenza del 18 gennaio 1978, Irlanda c. Regno Unito, , serie A no 25, p. 65, § 162. Secondo quanto precisato da C.E.D.U. 13 novembre 2007 - ricorso n.65039/01; Schiavone c/Italia, *“in altri ricorsi diretti contro l'Italia, la Corte si è posta la questione di sapere se l'applicazione prolungata dell'articolo 41 bis costituisca una violazione dell'articolo 3. In tal modo, essa ha fatto astrazione della natura del reato attribuito ai ricorrenti, perché la proibizione della tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti è assoluta, qualsiasi siano i comportamenti della vittima (Labita c. Italia [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000 IV). Nelle cause Gallico (no 53723/00, §§ 20-23, 28 giugno 2005) e Campisi (no 24358/02, §§ 37-41, 11 luglio 2006), tenuto conto degli argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle limitazioni imposte ai ricorrenti, essa ha ritenuto che l'applicazione del regime speciale per durate rispettivamente di dodici e cinque anni non aveva comportato sofferenze o*



Andando più a fondo, tortura sarebbe quel trattamento inumano che provoca delle forti e crudeli sofferenze; si tratterebbe delle sevizie e delle azioni di particolare gravità che determinano sofferenze gravi e crudeli, anche al fine di ottenere informazioni e confessioni dalle vittime<sup>12</sup>.

Trattamenti inumani sarebbero quei trattamenti che provocano volontariamente delle sofferenze fisiche e mentali di una particolare intensità.

Il trattamento degradante è meno grave rispetto a quello inumano; esso consisterebbe nell'umiliazione dell'individuo o nel comportamento che umilia fortemente l'individuo davanti agli altri o nella costrizione ad agire contro la sua volontà o coscienza<sup>13</sup>.

Possiamo ipotizzare un'estensione del rimedio risarcitorio anche a tali situazioni, ma, francamente, a fronte di tali situazioni, ben più gravi di violazione dell'art.3 rispetto a quelle legate direttamente e soltanto al sovraffollamento, la predisposizione di un mero rimedio risarcitorio, appare ben poca cosa; tali situazioni di violazione dell'art.3 della Convenzione, meriterebbero una specifica punizione di rilevanza penale pubblica, che, comunque, oggi appare solo parzialmente e insufficientemente configurabile attraverso il ricorso, tra l'altro, all'abuso d'ufficio.

L'introduzione o la previsione di un reato specifico a protezione dei detenuti e degli internati dalla tortura e dai trattamenti inumani e degradanti non è, perciò, più rinviabile<sup>14</sup>.

---

*umiliazioni che andassero al di là di quelle che inevitabilmente comporta una determinata forma di trattamento - nella fattispecie prolungato - o di pena legittima”.*

<sup>12</sup> Secondo la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1 luglio 2014 – ricorso n.366629/2010 par.73, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it): “per determinare se una forma di maltrattamento debba essere qualificata come tortura bisogna tenere presente la distinzione, che comporta l'articolo 3, tra questa nozione e quella di trattamento inumano o degradante. Come la Corte ha rilevato in precedenza, tale distinzione sembra essere stata stabilita dalla Convenzione per contrassegnare con una particolare infamia quei trattamenti inumani deliberati che provocano sofferenze molto gravi e crudeli (Irlanda c. Regno Unito, sopra citata, § 167; Aksoy, sopra citata, § 63; e Selmouni, sopra citata, § 96). Oltre ad un elemento di gravità, la tortura implica una volontà deliberata, come riconosce la Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: nel suo articolo 1, quest'ultima definisce la tortura come un atto con il quale un dolore o sofferenze acute vengono intenzionalmente inflitte a una persona, in particolare allo scopo di ottenere da lei informazioni, di punirla o di intimidirla (Akkoç c. Turchia, n. 22947/93 e 22948/93, § 115, CEDU 2000-X, e Gäfgen, sopra citata, § 90).”.

<sup>13</sup> C. DE FILIPPI – D. BOSI *op. ult. cit.*,22.

<sup>14</sup> “La tortura suscita preoccupazione profonda nella Comunità Mondiale scopo di essa è distruggere deliberatamente non solo il benessere fisico o emotivo degli individui ma anche in alcuni casi la dignità e la volontà di intere comunità. Essa riguarda tutti i membri della famiglia umana poiché mette in discussione il significato stesso della nostra esistenza e la nostra speranza di un futuro migliore”: in questi termini, v. V. IACOPINO, *op.ult.cit.*,5-13.